



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
Sezione Fallimenti

Sentenza N° 5

2013

CRON. 2837
REP. 48

Riunito oggi in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sig.ri Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1) Dr. Michele Monteleone | Presidente - relatore |
| 2) Dr.ssa Maria Letizia D'Orsi | Giudice |
| 3) Dr. Michele Cuoco | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa di fallimento a rito ordinario della "COPAL s.r.l.", in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede attuale in Benevento via Rosselli 13, Codice Fiscale e PI 01318810627 numero REA BN - 110736

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato dall'Impresa Individuale Chicco D'Oro di Polclhowski Rossano, in data 06.12.2012, si chiedeva dichiararsi il fallimento della società suindicata, denunciandone lo stato di insolvenza.

IL TRIBUNALE

Udita la relazione del Giudice incaricato di riferire; vista la regolare convocazione del legale rappresentante della società debitrice; preso atto della contumacia di quest'ultima; assunte le necessarie informazioni e ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 9 L.F.; rilevato che:

- ✓ Il creditore procedente ha fornito la prova del credito per cui ha ritenuto di dover procedere;
- ✓ in ordine ai requisiti dimensionali per la declaratoria di fallimento ex art. 1 cpv. l.f. sul piano processuale, va evidenziata la circostanza che il creditore che agisce in giudizio per sentir dichiarare il fallimento del suo debitore deve limitarsi a dedurre la qualità imprenditoriale e dovrà essere

- quest'ultimo a dover invocare la propria qualità di imprenditore "non fallibile";
- ✓ del resto come già evidenziato in alcune pronunce della S.C. (cfr. in tal senso Cass. Civ. n° 12548/2000 nonché n° 4455/2001) l'onere della prova non può che gravare, secondo i principi generali (Art. 2697 C.C.) sull'imprenditore che rivendicando nel caso di specie la qualifica di imprenditore "non fallibile" intende sottrarsi al fallimento;
 - ✓ del resto alla luce delle recentissime pronunce della S.C. di Cassazione (Sez. I civ. 31.05.2012 nr. 8769 nonché 11309/2009) è dato desumere che dalla previsione dell'art 15 co. 4° l.fall. discende che la prova - di cui il debitore è onerato - del non superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 1 co. 2° l.fall. va desunta anzitutto dai bilanci, onde la mancata produzione di questi ultimi non può che risolversi in danno del debitore stesso, a meno che la prova della esenzione dal fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi;
 - ✓ una volta dedotta la natura commerciale dell'impresa ed accertato lo stato di insolvenza il creditore ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio avendo "portato in giudizio" i fatti costitutivi della domanda;
 - ✓ nel caso di specie la società debitrice, rimasta contumace, non ha assolto all'onere probatorio di cui all'art. 1 cpv. l.f., non avendo fornito alcuna prova in senso contrario circa la non ricorrenza dei requisiti di fallibilità;
 - ✓ attesa, quindi, la qualità di imprenditore commerciale della società "KOPAL s.r.l.", la stessa risulta assoggettabile al fallimento;
 - ✓ infine, ai sensi dell'art. 5 l.f., risulta lo stato di insolvenza del debitore (cfr. in tal senso protesti in atti) e che, in particolare, la società debitrice non è stata in grado di soddisfare nemmeno parzialmente, il creditore istante;
 - ✓ pertanto occorre dichiarare il suo fallimento.

P.Q.M.

letto ed applicato l'art. 2082 C.C., 1-5-6-9-16 della Legge Fallimentare (R.D. 16/03/1942 N.267, così come modificato dal D.L.vo 9 Gennaio 2006 N° 5):


DICHIARA

il fallimento a rito ordinario di: "COPAL s.r.l.", in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede attuale in Benevento via Rosselli 13, Codice Fiscale e PI 01318810627 numero REA BN - 110736

DELEGA per la procedura il dott. Michele MONTELEONE;

NOMINA Curatore Dr. Ivana Jamiceli - Morcone (Bn);

ORDINA al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori entro il termine perentorio di gg. 3 dalla notifica della presente sentenza, ed al curatore l'inizio immediato delle operazioni d'inventario di cui all'art. 841.f. e delle successive operazioni.



FISSA il giorno 04.06.2013 per l'adunanza dei creditori nell'anzidetta cancelleria per l'esame dello stato passivo e per procedere, ai sensi dell'art. 40 L.F. alla nomina del Comitato dei Creditori, dopo aver sentito il curatore ed i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, abbiano dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero abbiano segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti;

assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali e mobiliari sulle cose in possesso del fallito il termine perentorio di gg. 30 prima della suddetta adunanza per il deposito in cancelleria delle relative domande.

AUTORIZZA la prenotazione a debito della registrazione della presente sentenza da notificarsi al fallito a cura della Cancelleria.

E' provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Benevento, nella Camera di Consiglio del 23.01.2013.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Cristina Marina

Il Presidente Estensore
Dr. Michele Monteleone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 28 GEN 2013



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Cristina Marina